

Udienza del 20/05/1997

G -F

Richiesta citazione collaboratore Iero Paolo con produzione verbale del 5 settembre
(non ammessa citazione nè produzione verbale)

G -F - E

Richiesta audizione collaboratore Scopelliti Giuseppe in merito alle dichiarazioni dallo stesso rese l'11/10/1995 **(non ammessa audizione)**

N

Richiesta audizione Dott. Gerardi Rocco sul contenuto del rapporto giudiziario relativo al furto di preziosi presso la gioielleria Parigi **(non ammessa audizione)**

DECISIONE DELLA CORTE UDIENZA 20.05.1997

Decidendo sulle richieste delle parti, ritenendo che per quanto riguarda il verbale di interrogatorio di Iero Paolo, lo stesso presenta una parte coperta da omissis, che a prescindere da qualsiasi altra considerazione, se è vero che tale parte inizia con la frase “ La cosca Labate è composta : “ tuttavia non risulta la parte finale, proseguendosi poi con altra parte che inizia con le parole “ : ADR all'interno della ndrangheta ho raggiunto... per cui in ogni caso non potrebbe aversi la certezza che la parte coperta da omissis sia relativa, esclusivamente alla cosca Labate; che per quanto concerne le dichiarazioni rese l'11.10.1994 da Scopelliti Giuseppe, le stesse erano già note allorquando il PM presentò la propria lista e che pertanto non potrebbe assimilarsi ad una ipotesi ex art. 493 potendo peraltro sempre il PM chiedere l'audizione dello Scopelliti ex art. 507 al momento opportuno; che per quanto concerne la richiesta di audizione del dr Rocco Gerardi formulata dal PM e del dr Francesco Sirleo e del vice questore Canale Parola formulata dalla difesa, rileva la Corte che trattandosi di testi la cui audizione potrà essere richiesta ex art. 507 e quindi allo stato intempestive; riguardo poi alla richiesta della difesa di produrre numerose sentenze specificatamente indicate dell'indice predisposto dalla difesa, le stesse, essendo divenute irrevocabili sono acquisibili; riguardo poi alle richieste di audizione del Sacco formulate dalla difesa, rileva la Corte che non trattandosi di teste di risulta in quanto lo Ierardo non riferisce su circostanze apprese da Sacco che è piuttosto teste diretto e pertanto anche la richiesta di audizione del Sacco potrà essere formulata a suo tempo ex art. 507, riguardo poi alle dichiarazioni rese dall'avv. Paolo Romeo al G.I. del Tribunale di Catanzaro dr LeDonne, le stesse risultano acquisibili non ostandovi alcuna disposizione di legge; che altrettanto non può dirsi per l'articolo di giornale “ Il giudice è sotto pressione” non avendo lo stesso alcun valore probatorio e dell'esposto caso biografia giudiziaria Ierardo e dell'informativa della DIA potendo poi l'imputato chiedere di provare quanto ivi contenuto ex art. 507.

P. Q. M.

Non ammette la produzione dei verbali di interrogatorio di persona indagata relativa allo Iero, ne l'audizione di Scopelliti Giuseppe e dei testi Rocco Gerardis, Francesco Sirleo, Mario Canale Parola e Sacco Domenico; Non ammette altresì l'acquisizione dell'esposto caso biografia giudiziaria Ierardo e dell'allegata informativa DIA nonché l'articolo di giornale esibito dalla difesa; dispone acquisirsi le sentenze prodotte dalla difesa stessa e divenute irrevocabili nonché le dichiarazioni rese da Romeo Paolo al G.I. di Catanzaro Ledonne.